

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3848

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(FRATTINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(PISANU)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999

*Presentato il 2 aprile 2003*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Tra i più significativi effetti della caduta del Muro di Berlino, l'affiorare di numerosi Stati di nuova indipendenza nell'area ex-sovietica ha rappresentato un elemento di primaria importanza con cui si sono dovute confrontare le diplomazie europee. L'Italia ha immediatamente riconosciuto e allacciato rapporti diplomatici con tali nuove entità,

anche con quelle più distanti da noi quali appunto la Repubblica Kirghiza. Malgrado la mancata apertura a tutt'oggi di un'Ambasciata in questo Paese, l'Ambasciata italiana ad Almaty (Kazakhstan) ha competenza territoriale anche per il Kirghizistan. Negli ultimi anni l'Italia ha progressivamente acquisito consapevolezza dell'importanza dell'area centro-

asiatica e del ruolo in essa rivestito dalla Repubblica Kirghiza, nonché della necessità di contribuire al consolidamento delle giovani strutture statali ivi presenti, che stanno attraversando la delicata fase dell'emancipazione graduale dal centralismo di stampo sovietico. Segno di questa attenzione sono stati una serie di visite e incontri bilaterali ad alto livello. Si possono citare: la visita a Bishkek dell'allora Sottosegretario agli affari esteri Fassino nel 1997, la visita a Roma del Presidente della Repubblica Kirghiza Akayev il 2-3 marzo 1999 e la visita a Bishkek, il 27 ottobre 1999, di una delegazione del Senato della Repubblica appartenente al Comitato informale per l'abolizione della pena di morte.

Il Trattato di amicizia e collaborazione con il Kirghizistan è stato firmato a Roma proprio in occasione della visita del Presidente della Repubblica Kirghiza, Akayev. Esso si propone di fornire una veste giuridica adeguata, nell'ottica di un incremento delle relazioni bilaterali fra Repubblica italiana e Repubblica Kirghiza. In riferimento a ciò è opportuno peraltro sottolineare che lo stabilimento delle relazioni diplomatiche ha segnato l'avvio di promettenti rapporti bilaterali anche sul piano economico-commerciale, sebbene questi siano al momento ancora poco sviluppati.

Il Trattato di amicizia e collaborazione, nel ricalcare lo schema già applicato per altri Paesi, quali la Federazione russa, l'Ucraina e, in Asia centrale, il Kazakistan, si presenta pertanto come un'intesa di ampio respiro giuridico, comprensiva di norme programmatiche in tutti i settori suscettibili di una collaborazione bilaterale.

Così, in base al Trattato, i due Paesi svilupperanno le loro relazioni politiche in conformità ai principi del diritto internazionale. In tale quadro opereranno congiuntamente per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per

assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della Carta statutaria dell'ONU e una piena valorizzazione delle sue potenzialità. I due Paesi favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti, contribuiranno attivamente ai negoziati sul disarmo, favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello Stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonché la difesa dei diritti dell'uomo, nell'interesse reciproco e della comunità internazionale.

Il Trattato prevede la possibilità di periodiche consultazioni sui temi della collaborazione economica e industriale. Si tratta di uno strumento che potrà, in presenza dell'auspicato sviluppo delle relazioni in tale settore, apportare un significativo contributo nella direzione del sostegno politico alle iniziative imprenditoriali italiane in Kirghizistan.

Il Trattato prevede altresì che le due Parti coopereranno nel settore della protezione ambientale, con particolare riferimento alla protezione dei sistemi montani, e attribuisce carattere prioritario alla collaborazione nel settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Le due Parti convengono altresì di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi e riconoscono l'interesse reciproco a favorire comuni attività di cooperazione scientifica e tecnica. È infine prevista una collaborazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando.

Come si può vedere, pur mantenendo un carattere programmatico, l'Accordo copre un vasto numero di aree. Da parte kirghiza si è più volte sottolineata l'importanza che si attribuisce a tale Trattato. Il Governo non può dunque che auspicare una ratifica del Trattato da parte del Parlamento italiano, anche perché i rapporti bilaterali dal momento della firma ad oggi si sono ulteriormente sviluppati e altri accordi sono in fase di negoziato.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'unica disposizione del Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Repubblica Kirghiza, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 7, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni del Gruppo di lavoro per gli affari economici, le questioni generali, nonché per gli scambi e la cooperazione economica e industriale, incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si terranno annualmente in Kirghizistan.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari (due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero delle attività produttive) con permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:	(euro)
pernottamento (euro 129 al giorno x 4 persone x 3 giorni) = .....	1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 109 = euro 102, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 102, viene ridotto di euro 34, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 99 + euro 39) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali, ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = (euro 138 x 4 persone x 3 giorni) = .....	1.656
Spese di viaggio:	
biglietto aereo A/R Roma-Bishkek (euro 2480 x 4 persone = euro 9.920 + euro 496 quale maggiorazione del 5 per cento) = .....	10.416
	<hr/>
Totale onere (articolo 7) .....	13.620

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per euro 6.810 e nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per euro 6.810, a decorrere dal 2003 è di euro 13.620.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili, ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si rappresenta altresì, che il Trattato contiene disposizioni programmatiche e rivolte a consentire la collaborazione bilaterale in vari settori per i quali verranno stipulati specifici accordi. In tal senso, le Parti contraenti auspicano la conclusione di nuovi Accordi nella materia del disarmo (articolo 4), nei settori della cultura e della cooperazione scientifica e tecnologica, nonché di programmi congiunti di ricerca e di sviluppo (articoli 13 e 14).

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

*A) Necessità dell'intervento normativo: analisi del quadro normativo.*

Il Trattato di cui si tratta deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che le disposizioni contenute nel suo articolo 7, che prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro per gli affari economici e le questioni generali e di un Gruppo di lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale, rendono ciò necessario in quanto comprese nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione. Le spese discendenti dal suddetto articolo saranno pertanto inserite nel bilancio ordinario dello Stato.

*B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e compatibilità con l'ordinamento comunitario.*

L'esecuzione del Trattato non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente, ed è perfettamente compatibile sul piano comunitario.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.*

Il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Khirghiza, firmato a Roma il 3 marzo 1999, è il primo Accordo a prevedere una cooperazione ad ampio raggio fra i due Paesi.

*B) Obiettivi e risultati attesi.*

Il Trattato è finalizzato a disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione e costituirà il perno giuridico dello sviluppo delle nostre relazioni con la Repubblica Khirghiza. Esso si presenta come un'intesa di ampio respiro, comprensiva di norme programmatiche volte a consentire una collaborazione bilaterale in tutti i settori in cui la stessa sia possibile: politico, economico, ambientale, culturale, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e al contrabbando.

Qualora se ne presentino le condizioni, la cooperazione nei suddetti settori sarà oggetto di accordi in separata sede.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

## ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 13.620 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHIZA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Kirghiza, che d'ora innanzi saranno chiamate le Alte Parti Contraenti,

desiderando rafforzare l'amicizia che unisce i due Paesi e i due popoli e approfondire la collaborazione nei campi politico, economico e culturale,

desiderose di sviluppare le loro relazioni sui valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo,

intenzionate a contribuire al consolidamento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace e sulla giustizia,

tenendo conto dei profondi mutamenti politici ed economici verificatisi nel continente eurasiatico,

confermando la loro fedeltà agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite, consapevoli della fondamentale importanza dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e ribadendo gli impegni con essi assunti,

consapevoli del ruolo dell'Unione Europea, della NATO, dell'OSCE e delle altre strutture europee nella costruzione della nuova Europa,

nello spirito di sempre più stretti legami tra l'Unione Europea e la Repubblica Kirghiza, sanciti dall'Accordo di Partenariato e Cooperazione firmato il 9 febbraio 1995,

determinate a sviluppare i reciproci rapporti di amicizia e di collaborazione, hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni sulla base della fiducia, della collaborazione e del rispetto reciproco in conformità con i principi di sovranità, parità di diritti e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo.

A tale scopo le Alte Parti Contraenti potranno stipulare, se del caso, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.

### Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti ribadiscono l'inaccettabilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati quale strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che dovranno essere risolte con mezzi pacifici.

Le Alte Parti Contraenti opereranno congiuntamente per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per assicurare il pieno rispetto delle

disposizioni della Carta statutaria dell'ONU ed una piena valorizzazione delle sue potenzialità, per assicurare la supremazia del diritto internazionale e per garantire la sicurezza collettiva così come quella di ogni Stato membro.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a contribuire alla creazione e all'efficace funzionamento dei meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie e la prevenzione dei conflitti previste dalle strutture europee.

### Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse.

I Ministeri degli Esteri delle Alte Parti Contraenti avranno contatti regolari.

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno in seno alle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte.

Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.

### Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione nel continente eurasiatico di basi di sicurezza qualitativamente nuove, fondate sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre più bassi necessari al mantenimento della stabilità e della sufficienza difensiva.

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza degli Accordi del disarmo per la sicurezza europea e mondiale, contribuiranno attivamente ai negoziati sul disarmo. Esse auspicano la conclusione di nuovi Accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza in Europa e nel continente asiatico.

Le Alte Parti Contraenti agiranno altresì in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali.

### Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonché la difesa dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi regionali quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite. In tale prospettiva le Alte Parti Contraenti sono fermamente decise a rafforzare, sulla base del pieno rispetto dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per una nuova Europa e degli altri documenti dell'OSCE, la democrazia, la sicurezza e il rispetto dello stato di diritto; a promuovere attivamente lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra tutti gli

Stati; a sviluppare la dimensione umana e la collaborazione in ambito economico, culturale e ambientale.

#### Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti opereranno per lo sviluppo della collaborazione nei campi dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, della scienza, della tecnica e dell'ecologia nell'interesse reciproco e della Comunità Internazionale.

Le Alte Parti Contraenti sono consapevoli che una tale collaborazione avrà una grande importanza per la realizzazione del programma di riforme economiche nella Repubblica Kirghiza e per il pieno sviluppo delle potenzialità di cooperazione anche in ambito regionale.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nell'ambito delle organizzazioni economiche multilaterali di cui fanno parte.

#### Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti, per il coordinamento e lo stimolo della collaborazione bilaterale in tutti i settori nonché per favorire la soluzione dei problemi che dovessero sorgere nel quadro di tale collaborazione, costituiranno un Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e le Questioni Generali ed un Gruppo di Lavoro per gli scambi e la cooperazione economica e industriale.

Il Gruppo di Lavoro per gli Affari Economici e per le Questioni Generali sarà presieduto, per la Parte Italiana e per la Parte kirghiza da esponenti del Ministero degli Affari Esteri delle Alte Parti Contraenti; esso sarà composto da rappresentanti dei Ministeri e degli Enti pubblici delle due Alte Parti Contraenti, con competenza per le questioni che saranno trattate dal Gruppo.

Il Gruppo di lavoro per gli Scambi e la Cooperazione Economica e Industriale sarà presieduto per Parte italiana da un rappresentante del Ministero del Commercio Estero e per Parte kirghiza da un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio con l'Estero e sarà composto prevalentemente da esponenti di imprese e di associazioni industriali di categoria.

#### Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno le forme di Cooperazione nei campi dell'economia e del diritto applicato alle attività economiche, nonché in particolare nei settori dell'agricoltura, sanità, cultura, scienza, ricerca e tecnologia. Esse collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale e nelle iniziative di consulenza nel campo dell'organizzazione e gestione delle attività imprenditoriali e creditizie, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

#### Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti attribuiscono importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Esse si presteranno assistenza nella soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori con particolare riguardo alle tematiche del settore idroenergetico, della modernizzazione delle infrastrutture e dei relativi collegamenti.

Le Alte Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilità dei rifornimenti di energia elettrica, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno, nel rispetto delle norme e dei principi sanciti dal Trattato sulla Carta dell'Energia, particolare attenzione alla ricerca, allo sfruttamento e al trasporto degli idrocarburi, dei gas e dell'energia elettrica.

#### Articolo 10

Le Alte Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie avanzate, anche attraverso un'intensificazione della cooperazione fra i competenti organismi dei due Paesi nell'ambito dei programmi europei di collaborazione tecnico-scientifica e tecnologica, in particolare nel quadro dell'International Association for the promotion of cooperation of scientists from the New Independent States of former Soviet Union (INTAS). L'Italia asseconderà, nei limiti del possibile, la partecipazione della Repubblica Kirghiza a tali programmi.

#### Articolo 11

Consapevoli del carattere globale rivestito dai problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione in tale settore, con particolare riferimento alla protezione ambientale dei sistemi montani, anche nell'ambito dell'Anno Internazionale di Montagna e del Mar Mediterraneo.

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno altresì la loro collaborazione nel campo della previsione e della prevenzione delle calamità naturali, o di quelle causate da attività umane, nonché nell'attenuazione ovvero eliminazione dei loro effetti.

#### Articolo 12

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

### Articolo 13

Le Alte Parti Contraenti convengono di incoraggiare gli scambi culturali tra i due Paesi attraverso l'insegnamento e la diffusione nei rispettivi territori della letteratura, delle scienze, delle arti, della cultura e della civiltà dell'altro Paese nonché attraverso la realizzazione di programmi di scambi giovanili.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono anche l'interesse reciproco a sviluppare la cooperazione scientifica e tecnologica attraverso l'effettuazione di programmi congiunti di ricerca, lo scambio di esperti, missioni tecniche e documentazione scientifica, l'organizzazione di seminari di convegni scientifici nonché di corsi di formazione e aggiornamento in discipline scientifiche e l'attuazione di interventi di tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale.

Allo scopo di facilitare la cooperazione bilaterale nei settori sopra indicati le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilità di concludere al più presto un accordo quadro di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

### Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti riconoscono l'interesse reciproco a favorire comuni attività di cooperazione scientifica e tecnica ed, a tal fine, promuoveranno l'effettuazione di congiunti programmi coordinati di ricerca, sviluppo e istruzione, lo scambio di esperti e missioni tecniche e di informazioni e documenti nonché dei loro mezzi di diffusione.

### Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nei campi giuridico e consolare, anche attraverso periodiche consultazioni. Esse intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile la concessione dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte Contraente per visite ufficiali, di affari, a scopi culturali, turistici e privati.

### Articolo 16

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti e il contrabbando in tutte le sue forme. Le Alte Parti Contraenti collaboreranno altresì nella lotta contro il terrorismo internazionale. Le Alte Parti Contraenti esamineranno la possibilità di stipulare specifiche intese sulle citate problematiche.

### Articolo 17

Gli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti nel presente Trattato rispettano gli obblighi di ogni Parte nell'ambito dell'Unione Europea e delle loro istituzioni.

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.

### Articolo 18

Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore dal momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Trattato è soggetto alla registrazione presso il Segretario Generale dell'ONU, in conformità con l'articolo 102 dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

### Articolo 19

Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni.

La sua validità verrà prorogata automaticamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Alte Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Roma il 3. Aprile 1991 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA  
ITALIANA

*Aggi: P. ...*



PER LA REPUBBLICA  
KIRGHIZA

*[Handwritten signature]*



€ 0,26



\*14PDL0043290\*